



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-csat: csat.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 29/CSAT del 17 gennaio 2020

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 29/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 13 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

Componenti: avv. E. Russo (Presidente f.f.), avv. I. Simeone, Prof. S. Selvaggi; Avv. N. Di Ronza; Avv. F. Mottola.

Ricorsi delle società REAL ATELLANA DUE SICILIE e JUNIOR DOMITIA - C.U.43/C5 del 2.1.2020 – gara Real Atellana Due Sicilie / Junior Domitia del 29.12.2019 – Coppa Under 21 Calcio a 5 Reg.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va rigettato. Invero, va preliminarmente disposto la riunione dei procedimenti per i ricorsi depositati sia dalla società Real Atellana Due Sicilie e dalla società Junior Domitia per evidente connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nel merito sentito il Presidente della società Junior Domitia che si riportava sostanzialmente al reclamo depositato, si ritiene che le difese assunte riportino, senza prova alcuna, fatti diversi da quanto trascritto dal Ddg sul proprio referto di gara. Di conseguenza tenuto conto che il referto di gara non riporta alcuna, contraddizione o carenza di elementi, va considerato alla stregua dell'art. 61 comma 1 del CGS fonte di prova privilegiata e quindi i fatti riportati vanno considerati definitivamente accertati. In ordine alle sanzioni irrogate dal primo giudice, sono da considerarsi eque e proporzionate ai fatti verificatosi e pertanto non meritevoli di rimodulazione. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

di rigettare i reclami delle società Real Atellana Due Sicilie e Junior Domitia, conferma i provvedimenti del GST, dispone addebitarsi le tasse sui rispettivi conti.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. Russo**

Componenti: avv. A. Frojo (Presidente), avv. E. Russo, avv. I. Simeone, Avv. M. Sepe.

Ricorso della società ASD RAFFAELE SERGIO ACADEMY - C.U.25 del 31.10.2019 – gara Pasquale Foggia / Raffaele Sergio Academy del 13.10.2019 – Campionato Under 15 Regionale.

In relazione alle gare in oggetto alla Csat con delibera adottata nella riunione del 2/12/2019, sospendeva la decisione sul reclamo proposto ritualmente dalla società Asd Raffaele Sergio Accademy, avverso la omologazione gara da parte del GST. Nel reclamo, infatti, la società Asd Raffaele Sergio Accademy deduceva che il DDG sul referto di gara aveva erroneamente indicato quale risultato finale 2-1 anziché 2-2, per cui chiedeva l'intervento di questa Corte al fine di confermare il risultato conseguito sul campo di 2-2, previa attività istruttoria ritenuta necessaria. La Csat letto convocava la società Pasquale Foggia che attraverso i propri tesserati precisavano che la gara si era conclusa con il punteggio di 2-2. La Csat letto il supplemento di rapporto del Ddg, e alla luce di dichiarazioni contrastanti, ritenuto che allo stato il referto di gara costituisce prova privilegiata, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso e in data 10/1/2020 quest'ultima disponeva la trasmissione degli atti alla Csat a seguito di indagini effettuate. Al termine delle attività di accertamenti e delle indagini svolte, è emerso che il Ddg non ha escluso la possibilità che per mero errore di trascrizione non abbia riportato sul referto che la gara si era conclusa con il punteggio di 2-2. Tale punteggio anche in sede di indagini della P.F. veniva confermato sia dai dirigenti e tesserati della squadra ospitante che da quelli della società reclamante per cui appare verosimile che la gara si sia conclusa con il punteggio di 2-2. **P.Q.M.**

la Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

in riforma della delibera del G.S.T. pubblicata sul C.U.25 del 31.10.2019, omologa la gara in oggetto con il punteggio di 2-2; conferma i provvedimenti disciplinari eventualmente adottati e relativi alla gara in oggetto; di trasmettere gli atti al C.R. Arbitri per eventuali provvedimenti di competenza; nulla per la tassa reclamo.

Così deciso in Napoli, in data 13.01.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 17 gennaio 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**